

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno diciotto
del mese di marzo.

Alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

In Roma, nel mio studio in Lungotevere dei Mellini
n. 44.

Innanzi a me dottor MICHELE DI CIOMMO Notaio in
Roma ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, omessa
l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia
fattane dai comparenti, d'accordo tra loro e con il
mio consenso

SONO PRESENTI

- D'ORSI ERNESTO, nato a Venafro (IS) il 13 settembre 1942, residente a Ro (RM), Lungotevere dei Mellini n. 34, critico d'arte,
Codice Fiscale DRS RST 42P13 L725T;
- ZANOBBI ROSINA, nata a Tarquinia (VT) il 10 maggio 1936, residente a Roma (RM), Lungotevere dei Mellini n. 34, pittrice,
Codice Fiscale ZNB RSN 36E50 D024R;
- CIUTI FRANCO, nato a Roma (RM) il 20 luglio 1938, residente a Roma (RM), Via Flaminia n. 122, sculto-

re,

Codice Fiscale CTI FNC 38L20 H501I;

- CARRILLO MARIA GRAZIA , nata a Riva del Garda (TR) l' 11 gennaio 1941, residente a Tor San Lorenzo - Ardea (RM), Via della Nuova California n. 68, insegnante,

Codice Fiscale CRR MGR 41A51 H330E,

quali unici soci dell'associazione "ARTI E CIVILTÀ ITALICHE", con sede in Roma, Via Isonzo n. 42, codice fiscale n. 97037280589.

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo con il presente atto mi richiedono di redigere il verbale dell'Assemblea dei Soci della predetta associazione qui adunatasi in questo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Trasferimento della sede sociale;
- attribuzione delle nuove cariche sociali;
- Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'assemblea per unanime designazione della stessa il signor CIUTI FRANCO il quale dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Su proposta del Presidente l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di trasferire la sede sociale da "Roma - Via Isonzo n. 42" a "Roma (RM) - Via Flaminia n. 122" con la conseguente modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale come segue:

"ART.1) COSTITUZIONE E' costituita con sede in Roma, Via Flaminia n. 122 una libera associazione denominata "ARTI E CIVILTA' ITALICHE".",

A questo punto il presidente fa presente all'assemblea che i signori CHIARINELLI CORRADO e BROCCCHIERI SENEDETTO già soci dell'associazione hanno presentato le loro dimissioni e che nuovi soci sono i signori CIUTI FRANCO e CARRILLO MARIA GRAZIA, a questo punto occorre provvedere ad un nuovo conferimento delle cariche sociali che vengono attribuite come segue:

- CIUTI FRANCO	PRESIDENTE;
- D'ORSI ERNESTO	VICE PRESIDENTE;
- CARRILLO MARIA GRAZIA	SEGRETARIO,

i quali presenti, accettano la carica loro conferita.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" lo statuto dell'associazione coordinato con la modifi-

ca sopra deliberata previa lettura da me datane personalmente ai comparenti in assemblea che l'approvano.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore diciannove.

Richiesto io Notaio,
ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti i quali da me interpellati lo approvano, dichiarandolo conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge.
Scritto a macchina con nastro indelebile ai sensi di legge da persona di mia fiducia e completato a mano da me stesso su un foglio per pagine tre e sin qui della quarta.

FIRMATO IN ORIGINALE

D'ORSI ERNESTO

ROSINA ZANOBBI

FRANCO CIUTI

MARIA GRAZIA CARRILLO

MICHELE DI CIOMMO NOTAIO

STATUTO

ART.1) COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Roma, Via Flaminia n. 122 una libera associazione denominata "ARTI E CIVILTÀ ITALICHE".

ART.2) SOCI E FINALITÀ'

L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro, scopo dell'associazione è la ricerca, lo studio, l'informazione su ogni forma d'arte e di civiltà in Italia.

Pertanto l'associazione, per i suoi associati, studia e realizza tutte quelle iniziative che nello spirito sociale ritiene idonee a promuovere e coordinare:

- 1) i rapporti tra gli associati;
- 2) i rapporti tra gli associati e:
 - enti pubblici e privati;
 - scuole;
 - università;
 - agenzie di viaggio e turismo;
 - società immobiliari, finanziarie, di "servizi";
 - liberi professionisti;
 - società privati ed a partecipazione pubblica;
 - i privati.

3) l'apertura di idonei locali per il raggiungimento dei fini sociali.

A tal fine l'associazione si propone di:

- a) promuovere e realizzare mostre, esposizioni e premi di qualsiasi genere;
- b) promuovere e realizzare incontri, convegni, tavole rotonde, manifestazioni, studi e iniziative di qualsiasi genere;
- c) mantenere contatti e stipulare, anche in nome e per conto degli associati, convenzioni con Autorità, Enti, Associazioni, Società, Privati ed ambienti Governativi;
- d) conferire riconoscimenti particolari a tutte quelle società o persone fisiche che ne siano meritevoli, secondo il giudizio del consiglio direttivo.

ART.3) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio dell'associazione inizia con il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno solare.

ART.4) I SOCI

Possono diventare soci dell'associazione su domanda scritta e su insindacabile decisione del consiglio direttivo, tutte le persone fisiche e/o giuridiche (per quest'ultime, domanda scritta del legale rappresentante) le quali contestualmente dovranno di-

chiarare di accettare le norme del presente statuto e dei regolamenti e di avere preso atto in particolare degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente statuto.

I soci si distinguono in:

- ordinari;
- aderenti;
- sostenitori;
- onorari.

Soci ordinari: sono di diritto i fondatori (i partecipanti all'atto costitutivo) dell'associazione, nonché tutti coloro che saranno ritenuti idonei a tale qualifica dal consiglio direttivo.

I soci ordinari hanno diritto di voto deliberativo in assemblea.

Essi debbono versare una quota annuale non inferiore a lire 200.000 (duecentomila).

Soci aderenti o sostenitori: sono tutte le persone fisiche e giuridiche, che ne facciano richiesta e che, ritenute idonee dal consiglio direttivo, versino a titolo di contributo associativo annuo una somma non inferiore a lire 25.000 se aderenti; e a lire 50.000 (cinquantamila) se sostenitori per ogni anno di adesione.

L'importo del contributo, sia per i soci fondatori

che i soci aderenti e sostenitori, sarà determinato annualmente dall'assemblea sulla base del bilancio preventivo, delle esigenze e dallo sviluppo dell'associazione.

Le aziende con la qualifica di soci aderenti o sostenitore dovranno indicare, all'atto dell'adesione, le persone, titolari o legali rappresentanti, cui spetta l'esercizio di tutte le facoltà e di tutti i diritti statutari.

Ai soci e sostenitori spetta solo voto consultivo.

Non hanno diritto sul patrimonio salvo quanto allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati delibererà in merito.

Soci onorari sono tutti coloro che, a insindacabile giudizio del consiglio direttivo, vengono chiamati a far parte dell'associazione per particolari meriti in campo politico, economico, finanziario, industriale, scientifico ecc..

I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa, in assemblea non hanno voto deliberativo ma soltanto consultivo.

Ad essi non spetta in alcun caso diritto sul patrimonio sociale.

ART.5) DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto a partecipare alle attività

dell'associazione secondo le norme del presente statuto e dei successivi regolamenti.

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, che redatti dal consiglio direttivo, saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea;
- b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e direttive comunemente assunte nell'ambito dell'associazione e ciò naturalmente soltanto ai sensi del presente statuto e dei regolamenti interni;
- c) a corrispondere alle rispettive scadenze il contributo annuale che l'assemblea fisserà.

ART. 6) IMPEGNO ASSOCIATIVO

I soci ordinari ed onorari possono dimettersi dall'associazione con comunicazione scritta al consiglio direttivo tre mesi prima della fine di ogni anno.

I soci aderenti e sostenitori rivestono la loro qualità per un anno dalla data di ammissione; qualora tre mesi prima della scadenza dell'anno, il socio non comunica con lettera raccomandata la sua volontà di dimettersi, l'iscrizione si intende rinnovata per un altro anno e così analogamente per

gli anni successivi.

ART. 7) TRASMISSIBILITÀ DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio ordinario è trasmissibile solo "mortis causa" salvo la rinuncia scritta fatta dagli eredi entro tre mesi dal decesso dell'associato.

Gli eredi per i rapporti con l'associazione devono nominare, entro tre mesi dal decesso dell'associato, un rappresentante comune, in difetto perdono il loro diritto.

In ogni caso l'ammissione degli eredi dell'associato deceduto deve essere accettata a insindacabile decisione del consiglio direttivo.

La qualità di soci onorario, aderente e sostenitore non è trasmissibile, anche a causa di morte.

ART. 8) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio che viene meno agli obblighi previsti dal presente statuto e dai regolamenti interni, potrà essere, per deliberazione del consiglio direttivo:

- a) richiamato all'osservanza dei suoi doveri;
- b) escluso dall'associazione con provvedimento motivato.

In particolare il socio perde tale sua qualità per:
- morte (salvo quanto previsto al precedente articolo 7);

- dimissioni;
- cessazione dell'attività dell'impresa (per le persone giuridiche);
- morosità;
- esclusione.

In tutti questi casi il socio perde ogni diritto sull'attività sociale e sul patrimonio sociale.

Specificatamente in riguardo alla "morosità" del presente articolo, il socio perde tale sua qualità per non aver corrisposto il contributo determinato dall'assemblea nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di versamento.

La "esclusione" del socio dell'associazione, decisa e motivata dal consiglio direttivo, potrà essere in seconda istanza e su richiesta dello stesso socio, sottoposta al giudizio definitivo ed inappellabile del collegio arbitrale.

ART.9) ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori;
- il collegio arbitrale.

Ognuno dei citati organi sociali dovrà verbalizzare

in apposito registro le deliberazioni adottate, sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario generale.

Il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori ed il collegio arbitrale durano in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 10) DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le une e le altre devono essere convocate, su deliberazioni del consiglio direttivo, dal presidente o, qualora questi ne sia impossibilitato, dal vice presidente, mediante avviso nei locali sociali affisso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Debbono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovranno essere indicati il giorno, l'ora e la sede fissati per la convocazione.

L'assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione qualora il numero dei soci aventi diritto a voto deliberativo, presenti di persona o per delega, non sia inferiore ad un quarto della totalità dei soci ordinari.

In seconda convocazione, che dovrà essere fissata non prima di un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita con qualsiasi numero di soci ordinari presenti.

Solo i soci ordinari, quando non intervengono personalmente, potranno farsi rappresentare in assemblea con apposita delega scritta, da un altro socio ordinario.

E' consentita una sola delega per ogni socio.

ART.11) DELLE VOTAZIONI

Ogni socio ordinario ha diritto ad un solo voto.

Dalla presidenza dell'assemblea può essere richiesto il voto, con solo valore consultivo ai soci onorari, sostenitori ed aderenti.

Il presidente dell'assemblea determinerà le modalità delle votazioni.

ART.12) VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Premesso che le assemblee ordinarie o straordinarie saranno presiedute dal presidente del consiglio direttivo o da chi ne fa le veci, che dirigerà la discussione, la validità delle deliberazioni sarà conforme ai seguenti criteri:

- le deliberazioni e decisioni dovranno essere assunte a maggioranza dei votanti, in caso di parità il voto del presidente o di chi ne fa le veci, de-

cide la maggioranza;

- quanto le deliberazioni e le decisioni abbiano per oggetto modifiche al presente statuto, sarà necessario il voto favorevole di due terzi dei soci ordinari.

ART.13) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Con le norme dell'art.10, l'assemblea generale ordinaria dei soci dovrà essere convocata entro il 30 aprile di ciascun anno e quando ne faccia richiesta almeno la metà dei soci ordinari.

Compiti dell'assemblea sono:

- a) la discussione ed approvazione della relazione del consiglio direttivo sulla gestione dell'associazione;
- b) la discussione e l'approvazione della relazione del consiglio direttivo e della relazione del collegio dei revisori sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio in corso;
- d) l'elezione, alle scadenze previste dallo statuto dei componenti del consiglio direttivo e del collegio arbitrale;
- e) la discussione e la deliberazione su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, tra cui la

determinazione della misura del contributo a carico dei soci;

f) la discussione e la deliberazione su ogni questione proposta dai soci ordinari e dagli organi sociali dell'associazione.

ART.14) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo ritiene opportuno e necessario.

Viene convocato altresì su domanda motivata, sottoscritta da un numero di soci ordinari che rappresentino non meno di un mezzo della totalità dei soci aventi diritto al voto.

ART.15) DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da tre o più soci ordinari sino ad un massimo di quindici e comunque sempre in numero dispari, eletti la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea a maggioranza di voti.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica, salvo revoca o dimissioni, tre anni.

ART.16) CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo dovrà essere convocato dal presidente o da chi ne fa le veci una volta ogni

tre mesi e, salvo casi di urgenza per cui la convocazione può essere anche telegrafica con sole quarantotto ore di anticipo, con almeno otto giorni di preavviso, e mezzo di lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno della riunione.

Le deliberazioni del consiglio direttivo saranno valide con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti, in casi di parità il voto del presidente o di chi ne fa le veci decide la maggioranza.

ART.17) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è investito di tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sulla base delle indicazioni programmatiche dell'assemblea, per la gestione dell'associazione e può delegarli al presidente e/o al segretario generale al quale tuttavia possono essere conferiti soltanto poteri di ordinaria amministrazione in quanto ogni atto di straordinaria amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'assemblea o dal consiglio direttivo.

Per l'alienazione del patrimonio sociale il consiglio direttivo deve essere preventivamente autorizzato dall'assemblea dei soci ordinari.

In particolare il consiglio direttivo:

- a) nomina nel suo seno un presidente, un vice presidente ed un segretario generale (per quest'ultimo salvo quanto previsto all'articolo 19) i quali durano in carica salvo revoca o dimissioni, tre anni;
- b) attua i programmi di azione dell'associazione secondo le delibere dell'assemblea;
- c) decide circa l'istituzione di uffici e rappresentanze;
- d) determina le mansioni del segretario generale;
- e) provvede alla redazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo dell'associazione, da presentare all'approvazione dell'assemblea annuale;
- f) può nominare commissioni ed autorizzare la formazione tra i soci di gruppi di specializzazione per determinati scopi, attività e studi, chiamandone se necessario a far parte persone e società estranee all'associazione.

ART.18) DEL PRESIDENTE

Il presidente del consiglio direttivo rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, avendone la legale rappresentanza.

In caso di temporanea impossibilità le funzioni del presidente vengono assunte dal vice presidente al quale può delegare in modo temporaneo od anche per-

manente tutti o parte dei propri poteri, compresi quelli di legale rappresentanza.

ART.19) PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consigliere che perde la qualità di socio ordinario automaticamente perde la qualifica di consigliere del consiglio direttivo.

In caso di dimissioni, le stesse devono essere comunicate al presidente del consiglio direttivo, per iscritto e hanno efficacia immediata.

In caso che nel consiglio direttivo vengano meno uno o più consiglieri per perdite di cui sopra, dimissioni o morte, il presidente o il vice presidente devono convocare entro quindici giorni l'assemblea per la sostituzione.

Nella vacanza il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei restanti solo per l'ordinaria gestione dell'associazione.

ART.20) DEL SEGRETARIO GENERALE

Il segretario generale viene normalmente nominato nel seno del consiglio.

Può tuttavia essere nominato anche al di fuori di esso.

Al segretario generale sono demandati i compiti relativi alla efficienza delle iniziative e delle

attività sociali e all'andamento degli Uffici dell'associazione.

Gli possono essere conferiti particolari poteri con delibera del consiglio direttivo e dell'assemblea.

Il segretario generale anche se non competente del consiglio direttivo, partecipa alle riunioni di tutti gli organi sociali, escluso il collegio dei revisori ed il collegio arbitrale.

Se è componente del consiglio direttivo ha diritto di voto, se non è componente del consiglio direttivo ha voto consultivo.

Il segretario generale firma con il presidente o chi ne fa le veci tutti i verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea.

ART.21) DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra i non soci.

Uno dei membri effettivi, eletto dal collegio medesimo, esercita la funzione di presidente.

Compiti del collegio dei revisori sono:

- a) controllare periodicamente la contabilità dell'associazione;
- b) esaminare il bilancio consuntivo annuale e accompagnarlo all'assemblea con una relazione.

Il collegio dai revisori ha in ogni caso i compiti previsti dall'art. 2397 e seguenti del titolo V del codice civile.

Come gli altri organi sociali dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART.22) DEL COLLEGIO ARBITRALE

Il collegio arbitrale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche fra i non soci; uno dei membri effettivi eletto dal collegio medesimo esercita la funzione di presidente.

Il collegio arbitrale è chiamato, oltre che per quanto disposto dall'art. 8 del presente statuto, a decidere ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere per la interpretazione ed esecuzione delle norme statutarie.

Il collegio arbitrale ha tutti i poteri, facoltà e diritti, degli arbitri amichevoli compostori.

In caso di dimissioni o morte di un componente del collegio dei revisori e del collegio arbitrale si applicano le norme di cui all'art. 19.

ART.23) DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- 1) da beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni

ni;

- 2) dall'introito dei contributi versati dai soci;
- 3) da contributi straordinari ed erogazioni provenienti da enti o privati;
- 4) da redditi patrimoniali in genere.

Il patrimonio dell'associazione, sotto qualsiasi forma deve essere destinato ai fini e per gli scopi di cui al presente statuto.

ART.24) SCIOLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione può essere richiesto da un numero di soci, con diritto di voto in assemblea, che rappresenti almeno due terzi della totalità dei soci ordinari.

In tale caso dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta una apposita assemblea generale straordinaria per deliberare sulla domanda stessa.

Per tale assemblea valgono le norme del presente statuto relativo alle assemblee (art.10) ma le sue deliberazioni saranno valide solo se approvate da una maggioranza di almeno due terzi dei voti rappresentanti la totalità dei soci con diritto a voto.

ART.25) DEL LIQUIDATORE

Nel caso di deciso scioglimento dell'associazione

la stessa assemblea che ne ha determinato lo scioglimento procederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione dell'associazione e la destinazione del patrimonio sociale, in osservanza ai dettami determinati dall'assemblea stessa.

FIRMATO IN ORIGINALE

D'ORSI ERNESTO

ROSINA ZANOBBI

MARIA GRAZIA CARRILLO

FRANCO CIUTI

MICHELE DI CIOMMO NOTAIO

Verbale n 20 dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione culturale "Arte e Civiltà Italiche", sede sociale: via Flaminia 122 Roma
cod. fisc. 9703728590

Il giorno 28 gennaio 2005, nello studio del Notario Genaltea di Roma, si è riunita l'Assemblea dei Soci, alle ore 17 in seconda convocazione, previa affissione dell'avviso nella sede sociale e comunicazioni telefoniche, per discutere il seguente ordine del giorno:

- dimissione del Consiglio Direttivo.
- nominare del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente dichiara che l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e nominare a fungere da segretario al Consigliere Ernesto D'Osio.

L'Assemblea prende atto delle dimissioni degli attuali componenti del consiglio Direttivo Francesco e Ernesto D'Osio, e procede alla elezione dei nuovi componenti. L'Assemblea all'unanimità elegge a Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo il sig. Cristina Dimello e membre del consiglio stesso la signora Cristina Dimello e la signor Barbara Morenza. Contestualmente l'Assemblea procede all'approvamento del Libro Soci, approvando atto delle dimissioni deliberate dal Consiglio Direttivo. Pertanto la composizione sociale attuale è quella risultante dall'ultimo aggiornamento del libro soci.

IL SEGRETARIO

Ernesto D'Osio

IL PRESIDENTE

Francesco D'Osio



Verbale n° 23

Il giorno 13 giugno 2007, alle 20.00
dell'avvocato Giuseppe Pucci in sede
stipendiariale si è riunito l'Assemblea
dei Soci dell'Associazione Culturale

Arti e Civiltà Italiche con sede in
via Flaminio 122 - 00196 Roma - cod.

fiscale 97037280589, alle ore 18,30

sono presenti tutti i Soci i quali
vengono chiamati a deliberare sul
seguente argomento: cambiamento
del nome dell'Associazione.

Smesso di soci si decide che la
periodica Città di Arti prenda
l'acronimo - viene nominato
segretario dell'associazione l'avvocato
Giuseppe Pucci.


L'Assemblea all'unanimità
delibera di cambiare il nome
dell'Associazione da Arti e
Civiltà Italiche come previsto
dell'Art. 1 dello Statuto in
"ALBUM ART E", in conseguenza
dell'art. 1 dello STATUTO diceva:

È costituita con sede in Roma,
via Flaminio n° 122, una
libera associazione denominata

"Album Art e",
nudo d'periodico di comunicare
la visione opere d'arte ed
alle persone con i quali
di conoscenza ha rapporti.



L'Assemblea si svolgerà alle
ore 19.15

Il Presidente


Il Segretario


A.A.C.I.
Associazione Culturale
Arte Civiltà Italiane
Il Presidente



Dott. PAOLO FENOALTEA
NOTAIO
ROMA - Via Calamatta, 2
Tel. 6867471 - 2 - 3 - 4

Repertorio n. 18700

Certifico io sottoscritto Dottor Paolo Fenoaltea, Notaio in Roma, con studio in Roma, Via Luigi Calamatta n. 2, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia che la presente è la copia fotostatica delle pagine nn. 1 e 2 del libro Verbali delle Assemblee della "A. A. C. I. Associazione Culturale Arti e Civiltà Italia", con sede in Roma, Via Flaminia n. 122, codice fiscale numero 97037280589 libro debitamente bollato e vidimato a norma di legge, regolarmente tenuto e da me Notaio restituito alla parte interessata dopo averlo confrontato.

Roma, diciannove giugno duemilasette.

